ADM OPEN HEARING IL RILANCIO DEL COMMERCIO ESTERO IL RUOLO DELLA DOGANA - L'UTILIZZO DEL MODULO EUR 1 PROSPETTIVE A CONFRONTO 22 GIUGNO 2020

La presente consultazione si svolge a margine dell'ulteriore proroga di 30 giorni, decorrenti dal 21 giugno 2020, concessa con la circolare n.16/D del 2020 al fine di favorire il **superamento della procedura di "previdimazione" dei certificati di circolazione delle merci** (EUR1 ed A.TR), risalente al 2003, ritenuta ormai datata e – sebbene ancora diffusamente impiegata dagli operatori – non più compatibile con il nuovo sistema normativo delineato dal Codice doganale dell'Unione (CDU).

Assonime ritiene che tale procedura di "previdimazione", introdotta a suo tempo per alleviare il disagio della distanza intercorrente tra la sede degli operatori e quella degli Uffici doganali, possa essere superata in attuazione di una **strategia articolata** che, facendo leva sulle principali direttrici di sviluppo della nuova normativa doganale – e cioè, la **compliance** degli operatori e il sempre più ampio ricorso alle **tecnologie** – possa prevedere l'introduzione di **nuove semplificazioni procedurali a sostegno dell'export**. In particolare, in merito ai certificati di origine, sarebbe auspicabile conseguire la completa digitalizzazione del processo di richiesta, gestione e rilascio (attualmente solo la presentazione è online, mentre il certificato è ancora analogico ed è necessario il ritiro fisico).

In generale, il **rilancio del commercio estero** è un tema quanto mai decisivo nell'attuale fase di ripartenza del nostro Paese, dal momento che l'**esportazione** è da sempre un **fattore trainante dell'economia italiana** e, a maggior ragione oggi, costituisce una condizione indispensabile di crescita, se non addirittura di sopravvivenza, per il nostro sistema produttivo.

In questa strategia di sostegno all'export, la **Dogana** assume quel **ruolo centrale** di "guida nella catena logistica" e di "catalizzatore della competitività" e dello sviluppo del commercio internazionale, assegnatole dal CDU. A tale riguardo, è auspicabile che l'Agenzia dia seguito alle disposizioni procedurali recentemente emanate per introdurre **forme di attività istruttoria anche a distanza**, senza lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi fisici presso le sedi degli operatori: la Determinazione Direttoriale n.160474 del 28 maggio 2020 risulta essere paradigmatica di un approccio innovativo, volto a imprimere una sensibile accelerazione nei procedimenti amministrativi ai fini del rilascio di decisioni autorizzative previa verifica su base documentale, a beneficio di operatori (AEOC, oppure AEO Full) qualificati per la loro riconosciuta affidabilità.

In tema di *compliance*, è auspicio di Assonime che siano introdotte **ulteriori ed apposite semplificazioni destinate agli AEO e agli esportatori autorizzati**, anche al fine di incentivare le numerose imprese tuttora indecise a intraprendere il relativo percorso autorizzativo, anche perché non del tutto edotte e consapevoli dei relativi benefici o non ancora convinte di poterne apprezzare un significativo impatto positivo sulla propria operatività.

In tale contesto, sarebbe tra l'altro auspicabile, ad esempio:

- procedere al rilascio dello *status* di esportatore autorizzato a seguito della presentazione di apposita autodichiarazione, con la quale il soggetto attesti di essere in possesso dei requisiti,



soggettivi e oggettivi, richiesti, con la possibilità per gli Uffici di procedere *ex post* alle relative verifiche;

- favorire l'accesso alla qualifica di esportatore autorizzato anche agli operatori che, non avendo effettuato operazioni di esportazione (perché costituiti solo recentemente, o finora orientati prevalentemente sui mercati nazionali o unionali), non siano in grado di soddisfare il requisito della "regolarità" delle spedizioni al momento della presentazione della relativa richiesta;
- prevedere la possibilità di accettare, in alternativa alla obbligatorietà della firma "manoscritta ed in originale" da apporre "in calce alla dichiarazione resa sulle fatture", una firma elettronica (ad es., controllata tramite i protocolli già in uso per la richiesta on line dei certificati di origine alla camera di commercio);
- prevedere il rilascio pressoché immediato dello *status* di esportatore autorizzato quando a richiederlo sia un soggetto AEO, in virtù delle verifiche già sostenute per riconoscerne l'affidabilità (con particolare riferimento al sistema di contabilità aziendale, alla gestione della tematica dell'origine, etc.);
- favorire l'accesso ai regimi doganali per i soggetti AEO, ampliandone i benefici in termini di riduzione delle garanzie o dei controlli di merito.

L'impiego della **tecnologia** nell'ambito di questa strategia, ove orientato a migliorare la qualità del rapporto tra operatori e personale dell'Agenzia, potrebbe favorire anche il superamento dei tradizionali criteri legati alla territorialità degli Uffici per delineare, in prospettiva, le caratteristiche di un **nuovo istituto**: la **"esportazione centralizzata"**.

Invero, grazie al ricorso alle tecnologie, si renderebbe possibile presentare all'Autorità doganale dichiarazioni, istanze e richieste relative all'esportazione delle merci – e, più in generale, anche alla corretta determinazione dell'origine preferenziale e alla relativa documentazione probatoria – a prescindere da dove fisicamente si trovino le merci destinate a uscire dal territorio dell'Unione.

Tale soluzione, che potrebbe essere sviluppata in modo sostanzialmente simmetrico all'implementazione dello "sdoganamento centralizzato" (già previsto dal CDU per le merci in entrata), si presterebbe a favorire, tra l'altro, una più omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra gli Uffici ed una più uniforme applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

Roma, 27 giugno 2020

